



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento Biblioteca Comunale

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' istituita in Offida, nell'ambito del Centro Culturale Permanente, una Biblioteca pubblica comunale, che riconosce come proprio impegno di sviluppo e di continua qualificazione la pluralità delle opinioni e degli orientamenti di pensiero ed il libero confronto delle idee.

Art. 2

La Biblioteca comunale ha lo scopo di:

- concorrere alla crescita civile e culturale della comunità favorendo la realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione;
- garantire l'integrità, la custodia, l'incremento ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, manoscritto e stampa e dei documenti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;
- promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, espressione essenziale della vita regionale e locale, esaltandone le funzioni formative ed educative;
- collaborare con gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale e con la scuola (e con le Università) al fine di favorire e promuovere l'informazione ed il dibattito di idee nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della Comunità.

Art. 3

Al fine di conseguire gli scopi di cui all'art.2 del presente Regolamento, il Comune provvede ad iscrivere in bilancio un apposito capitolo di spesa annuale nel quale siano adeguatamente considerate le seguenti necessità della biblioteca:

- a) funzionamento (locali, arredamenti, manutenzione, luce, riscaldamento, stampati e cancelleria, retribuzione del personale, pulizia, ecc.);
- b) restauro e rilegatura dei libri;
- c) incremento del patrimonio librario;
- d) organizzazione di iniziative per la divulgazione e altre attività culturali.

Art. 4

Lo stanziamento a favore della biblioteca da parte del Comune sarà riveduto di anno in anno al fine di adeguarlo alla necessità di sviluppo della biblioteca e dei suoi servizi.

Il Comune, al fine di far fronte alle spese della biblioteca, potrà anche giovare di contributi volontari in denaro da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate a beneficio della biblioteca, di altre fonti straordinarie di entrata da stabilirsi di volta in volta.

Art. 5

Il Comune si avvale anche, per le spese di cui all'art.3, dei contributi integrativi della Regione Marche previsti dalla Legislazione Regionale.

TITOLO II°: GESTIONE E PERSONALE

Art. 6

Gli indirizzi per la gestione culturale della biblioteca sono stabiliti da un Comitato di Gestione formato dai membri di cui al successivo art.7.

Art. 7

Il Comitato di Gestione è composto da:

- 1) il Sindaco o un suo delegato facente parte della Giunta Comunale che lo presiede;
- 2) n.3 rappresentanti designati dal Consiglio Comunale, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza consiglieri comunali;
- 3) n.3 membri designati dall'assemblea degli utenti iscritti al prestito;

- 4) n.1 rappresentante designato da ciascuno dei consigli di circolo e di istituto aventi sede nel Comune;
- 5) n.1 rappresentante designato da ciascuna delle istituzioni, associazioni e gruppi culturali aventi sede nel Comune ed attivi da non meno di due anni, fin quando svolgono attività continuativa;
- 6) l'operatore socio-culturale o l'addetto della biblioteca che svolge anche le funzioni di segretario del comitato di gestione.

Il Comitato di Gestione della biblioteca può essere anche lo stesso del centro culturale permanente con opportuno adeguamento del regolamento.

Art. 8

Il Comitato di Gestione dura in carica due anni.

I componenti del Comitato sono nominati dagli Enti rispettivamente rappresentati e possono venire sostituiti da detti enti qualora si verifica l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

Art. 9

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è richiesta la presenza di metà più uno dei membri; in seconda convocazione (da farsi entro i successivi 10 giorni) la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 10

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta si ritiene opportuno e almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Una delle riunioni ha luogo nel mese di settembre per gli adempimenti di cui al punto "G" dell'art.11 del presente regolamento.

Il Comitato si riunisce inoltre a richiesta di un terzo dei componenti.

Art. 11

Sono compiti del Comitato:

- a) fissare gli indirizzi per la gestione culturale della biblioteca;
- b) determinare i criteri di scelta per l'acquisto di periodici, libri, documenti e altro materiale costituente la normale dotazione della biblioteca ed esaminare le proposte presentate dall'operatore della biblioteca, in base all'art.15 del presente regolamento, da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione della spesa;
- c) decidere sull'impiego delle somme stanziare dal Comune per il funzionamento della biblioteca e per le sue attività;
- d) decidere sull'impiego dei contributi regionali integrativi per le spese di funzionamento della biblioteca e per le sue attività;
- e) vigilare sull'osservanza del presente Regolamento, sull'andamento dei servizi e sulla loro corrispondenza alle reali esigenze degli utenti comunicando all'Amministrazione Comunale eventuali irregolarità riscontrate;
- f) formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine allo sviluppo ed alla trasformazione delle strutture e dei servizi della biblioteca;
- g) presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla biblioteca e le proposte per l'anno successivo con i relativi piani finanziari.

Art. 12

L'assemblea degli utenti è costituita dagli iscritti al prestito residente nel Comune.

Art. 13

Sono compiti dell'Assemblea degli utenti:

- a) eleggere, con voto segreto, un proprio rappresentante nel Comitato di Gestione;
- b) collaborare con proprie proposte alla scelta dei libri ed alla programmazione delle attività della biblioteca;
- c) collaborare con l'operatore nello svolgimento di tali attività.

Art. 14

La direzione della biblioteca è affidata all'Operatore.

Art. 15

L'operatore ha il compito di:

- a) promuovere tutte le iniziative (dibattiti, conferenze, congressi) atte a raggiungere gli scopi del presente regolamento;
- b) collaborare con le attività culturali già presenti nel paese (teatrale, museale, musicale, didattico, ecc.) adottabili per l'avvio, il coordinamento e la promozione di mostre, pubblicazioni, ecc. che intendono fornire un contributo alla tutela (conoscenza, conservazione, fruizione) del patrimonio culturale del territorio locale, Piceno e Marchigiano;
- c) collaborare e promuovere in contricon le associazioni, gli organismi di quartiere e di consiglio scuola-città.

Art. 16

L'operatore assicura, secondo le indicazioni programmatiche del Comitato di Gestione, il funzionamento della biblioteca ed è responsabile del buon andamento dei servizi e dell'integrità e conservazione del materiale a lui affidato.

L'operatore inoltre sottopone al Comitato di Gestione, almeno due volte l'anno, l'elenco delle opere di cui propone l'acquisto, ed eventualmente quello di cui propone il discarico.

Art. 17

Al fine di ogni anno l'operatore redige una relazione sull'attività svolta dalla biblioteca ed una statistica sul movimento degli iscritti al prestito dei lettori e delle letture, sul numero delle pubblicazioni acquistate e delle schede inserite nei cataloghi, sulla entità degli stanziamenti e sulle voci di spesa, che trasmette al Comitato di Gestione ed al Comune.